

## INPS

## Indennità di malattia durante i periodi di integrazione salariale

Riassunto dei criteri derivanti dagli orientamenti giurisprudenziali

Con la circolare n. 82 del 16/06/2009 l'Inps fornisce un riassunto dei criteri, derivanti dalla legge e dagli orientamenti giurisprudenziali, che regolano il concorso tra indennità di malattia e integrazioni salariali. Sull'argomento le



### Cassa Integrazione Straordinaria e indennità di malattia

Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie sono confermate le istruzioni già dettate al punto C della circ. 50943 dell'8.2.1973, recentemente riprese nel messaggio n. 28449 del 23.12.2008.

L'art. 3 della Legge n. 464/1972 prevede che la Cigs "sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli Enti gestori dell'assicurazione contro le malattie". Tale disposizione si applica ai lavoratori, operai o impiegati, sospesi dal lavoro.

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di

malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia antecedente all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per Cigs si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavo-

ratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cigs dalla data di inizio della stessa;

- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Si ricorda inoltre che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali danno diritto alle relative indennità a carico dei relativi Enti

circolari emanate in passato dall'Istituto-la n. 50943 dell'8.2.1973 (punto C), la n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980, la n. 134368 AGO-14 del 28.1.1981-appaiono superate in alcuni punti da una costante giurisprudenza.

assicuratori ed esulano pertanto dal concetto di malattia di cui alla presente trattazione.

### Cassa Integrazione Ordinaria e indennità di malattia

Per quanto riguarda invece la Cigo, le circolari n. 134362 Ago-84 del 22.4.1980 e 134368 Ago-14 del 28.1.1981, stabilivano che in caso di malattia coincidente con un periodo di Cassa integrazione ordinaria, sia ai lavoratori sospesi che ai lavoratori ad orario ridotto spetta esclusivamente l'indennità di malattia. Tale criterio si fondava sull'art. 3 del D.lgs.lgt. n. 788/45 secondo cui "l'integrazione non è dovuta agli

a pagina 3

## INPS

## Crisi produttive: criteri di fruibilità di Cigo e Cigs

Con circolare Inps n. 58 del 20 aprile 2009 sono stati ridefiniti i criteri di calcolo per la concessione, da parte delle Commissioni provinciali, di periodi trimestrali di Cassa integrazione guadagni ordinaria alle aziende che versano in crisi temporanee di produzione.

Circa i criteri da seguire nell'ipotesi che la Cassa integrazione ordinaria, seppure fruita con il criterio di massima flessibilità di cui alla circolare 58, non soddisfi più, per scadenza del limite temporale delle 52 settimane, le esigenze delle imprese e dei lavoratori in presenza di fattori di mercato che impediscano la ripresa della attività produttiva, si evidenzia che la lettera-circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, n.14/0005251 del 30/3/2009 ha aggiornato il concetto di "evento imprevisto ed impreveduto" che genera la "crisi aziendale", nel senso che questa non deve necessariamente ascrivere a fattispecie interne alla singola impresa ma a tutte le situazioni quali "riduzione delle commesse, perdita di quote di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito" che - prolungandosi nel tempo - comportino ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali rientrando nelle previsioni dell'art. 1, c. 5 L. 223/1991.

Tenendo conto di tali indirizzi ministeriali, l'Ente ritiene che rientri nelle fattispecie previste dalla norma la situazione per cui una azienda la cui crisi sia ricompresa nei criteri sopra descritti, possa accedere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa integrazione ordinaria quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane.

L'azienda, in questo caso, presenterà al Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale proposta di concessione della Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del D.m. 31826 del 18 dicembre 2002.

Il Ministero ne potrà disporre l'erogazione a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell'Inps ai sensi del comma 6, art. 2 Legge 223/1991. □

## ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

## Rivalutazione annua dei livelli del reddito familiare

Come è noto l'art. 2 del Decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 marzo 1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, stabilisce, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suindicata variazione percentuale da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto a decorrere dal 1° luglio 2009 è risultata pari all'3,2 per cento, secondo quanto comunicato dall'Istat in data 15 gennaio 2009.

Allo scopo di semplificare e rendere più spediti gli adempimenti delle Sedi

a pagina 2



## PENSIONE ANZIANITÀ E VECCHIAIA

## Cessazione attività lavorativa e successiva rioccupazione

La ripresa dell'attività lavorativa da parte di lavoratori che conseguono la pensione di anzianità deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. L'effettiva cessazione del precedente rapporto di lavoro deve essere verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge ecc.), senza che rilevi l'eventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione.

## all'interno

**Inail** - I certificati sanitari trasmessi per via telematica  
a pagina 2

**Co.co.co.** - Per l'indennità la domanda entro 30 giorni dalla cessazione dal lavoro  
a pagina 3

◆ provinciali e territoriali, la Struttura informatica ha allestito le tabelle riepilogative, visualizzabili attivando il pulsante "tabelle", nelle quali sono stati aggiornati gli importi dei limiti di reddito e degli assegni mensili spettanti per il periodo 1° luglio 2009-30 giugno 2010.

Per l'applicazione dei nuovi limiti reddituali da considerare a decorrere dal 1° luglio 2009, per titolari di trattamenti di quiescenza provvisti dell'assegno in argomento, in via preliminare, il Centro Calcolo Pensioni Inpdap, sulla scorta del reddito imponibile di pensione quale risultante nell'anno 2008, provvederà ad aggiornare automaticamente le registrazioni in banca-dati adottando i criteri di seguito descritti:

- qualora il reddito accertato per l'anno 2008 sia risultato superiore a quello dichiarato dagli interessati per l'anno 2007, in banca-dati, in sostituzione del precedente importo, sarà memorizzato l'importo più elevato dello scaglione di reddito della fascia di appartenenza nel quale è compreso il reddito accertato;

- qualora, invece, l'importo del reddito già acquisito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sia risultato superiore al reddito dell'anno 2008, al fine di lasciare inalterato l'importo dell'assegno in godimento, in banca-dati sarà convenzionalmente memorizzato, come reddito familiare relativo all'anno 2008, l'importo minimo dello scaglione di reddito riportato nella tabella relativa all'importo dell'assegno stesso.

I nuovi limiti di reddito saranno applicati a decorrere dalla rata scadente nel prossimo mese di luglio, dopo aver dato corso alle variazioni individuali disposte sulla medesima rata direttamente dagli Uffici periferici, i quali, pertanto, a partire dalla successiva rata di agosto, nell'allestimento delle segnalazioni do-

## ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

# Rivalutazione annua dei livelli del reddito familiare



vanno tenere conto delle nuove tabelle.

Si informa, infine, che ai beneficiari dell'assegno in argomento sarà inviata la seguente comunicazione: "L'importo dell'assegno per il nucleo familiare che Le viene mensilmente corrisposto è relativo a n.-----persone e riferito, per l'anno 2008, ad un reddito imponibile comunque inferiore a Euro-----".

Con l'occasione, si informa che a norma del comma 4-quater dell'art. 6 del Decreto-legge 29/11/2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i soggetti non residenti le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del Tuir appro-

vato con D.p.r. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, già previste limitatamente agli anni 2007-2008-2009 (cfr. nota operativa n. 29 del 21/9/2007), competono anche per l'anno 2010. La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2011.

### Recupero indebiti pensionistici per Anf - operazione Red 08-redditi 2007

L'Istituto ha portato a compimento l'operazione Red 2008, relativa ai redditi percepiti nell'anno 2007, volta ad accer-

tare la sussistenza del diritto alle prestazioni pensionistiche legate ai redditi.

A seguito degli accertamenti effettuati sono stati riscontrati pagamenti per prestazioni pensionistiche indebite a carico dei percettori di assegno per il nucleo familiare.

L'Istituto ha rideterminato gli importi dell'Anf, spettanti per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 sulla base dei redditi accertati relativi all'anno 2007 (Red 08) nonché per il periodo 1° luglio 2007-30 giugno 2008 con riferimento ai redditi dell'anno 2006, nel caso in cui gli interessati abbiano presentato nel corso della campagna Red 08 anche i redditi relativi al 2006.

In virtù di quanto sopra, con la rata di luglio 2009 si provvederà a rideterminare l'importo dell'assegno per il nucleo familiare mentre il debito complessivo accertato sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di novembre 2009.

Al fine di rendere trasparente l'operato di questo Istituto, le sedi provinciali/territoriali potranno visualizzare sulla rete Intranet nell'applicazione "prospetto erogazione pensioni", messo a disposizione dalla Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione, i risultati dell'operazione effettuata che consentirà di fornire ai pensionati interessati tutte le informazioni relative ai debiti accertati.

Le sedi provinciali e territoriali dovranno assumere ogni utile iniziativa per fornire esaustive delucidazioni agli amministratori, nonché provvedere immediatamente alla eventuale regolarizzazione dei relativi trattamenti pensionistici, sulla scorta della documentazione presentata direttamente dai medesimi qualora risulti difforme dai dati riportati nel prospetto erogazione pensioni disponibile sulla rete Intranet di questo Istituto.

## LEGGE SVILUPPO

# Snellite le procedure per la realizzazione di reti e infrastrutture energetiche

*Forte impulso alle fonti rinnovabili e aperta la via al nucleare*

**L**e "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese e l'energia" - provvedimento che faceva parte dei collegati alla Finanziaria per il 2009 - sono state approvate definitivamente dal Parlamento.

Con questo provvedimento si passa dalle misure di emergenza per contrastare la crisi, alle riforme strutturali per aiutare il Paese e il sistema produttivo ad uscire dalle difficoltà avviando processi di competitività, modernizzazione ed efficienza in vari campi.

Con la Legge Sviluppo vengono snellite le procedure per la realizzazione delle reti e delle infrastrutture energetiche, si dà forte impulso alle fonti rinnovabili, si riapre la strada al nucleare.

Diventa operativo il percorso per ridurre la dipendenza

dall'estero, abbassare il costo dell'energia, ridurre l'inquinamento, realizzare un mix elettrico con il 50% di fonti fossili (contro l'attuale 83%), il 25% di rinnovabili dall'attuale 18%, il 25% di nucleare.

La Legge Sviluppo-come è stata rinominata-ridisegna un nuovo equilibrio tra Stato e Mercato: lo Stato rafforza il proprio ruolo di regolazione e sostegno delle fasce più deboli delle imprese e dei cittadini all'interno di un quadro di regole che tutelano e responsabilizzano il mercato e i vari soggetti economici.

Queste le riforme strutturali introdotte dalla Legge Sviluppo:

- **Energia:** con la Legge Sviluppo si snelliscono le procedure per la realizzazione delle reti e delle infrastrutture energetiche, si dà forte impulso alle fonti rin-

novabili, si riapre la strada al nucleare.

- **Imprese:** snellimenti delle procedure e dei tempi, migliore valutazione dei progetti imprenditoriali, maggior ricorso ai cofinanziamenti pubblico-privato attraverso i nuovi Contratti di Sviluppo eredi degli attuali Contratti di Programma.

- **Consorzi agrari e Camere di commercio:** trasformazione dei consorzi agrari in cooperative e riorganizzazione della rete camerale per aumentarne l'efficacia nel sostegno ai sistemi economici territoriali.

- **Consumatori:** diventa operativa la class-action e vengono introdotte nuove misure a tutela dei consumatori per una maggiore trasparenza dei servizi energetici e di telecomunicazione.

## INAIL

# I certificati sanitari trasmessi per via telematica

*Il servizio sarà esteso a tutto il Paese*

**A**ddio file agli sportelli per consegnare all'Inail i certificati sanitari. D'ora in poi sarà il medico di base a farlo al posto del cittadino, con un semplice invio telematico. Diventa operativo - per adesso in Friuli Venezia Giulia - il nuovo servizio dell'Inail per la trasmissione diretta al sistema informativo dell'Istituto della documentazione medica degli assistiti. Il progetto è il primo risultato del Protocollo sottoscritto nel 2008 da Inail e Agenzia regionale della Sanità al fine di migliorare i servizi forniti ai cittadini attraverso la condivisione online dei dati in possesso dei due Enti.

Grazie all'utilizzo delle tecnologie di rete, dunque, ogni qualvolta il medico di base emetterà un certificato relativo alla trattazione di un infortunio sul lavoro, questo verrà immediatamente acquisito dal siste-

ma informatico Inail. Successivamente, il cittadino potrà visionare tramite il web la documentazione sanitaria che lo riguarda (in questa fase di start-up il servizio sarà attivato solo per un gruppo ristretto di medici di base). Un progetto analogo è stato sviluppato anche con le Aziende ospedaliere della Toscana. In attuazione della convenzione sottoscritta dall'Inail il 9 giugno scorso con la Regione, infatti, i lavoratori che si recheranno alle strutture ospedaliere del territorio per sottoporsi a cure mediche non dovranno più presentare all'Istituto i certificati sanitari. Sarà il medico delle stesse strutture a pensarci: o, meglio, sarà il sistema informativo della Azienda sanitaria - attraverso la piattaforma della Regione - a trasmettere i documenti all'Inail, in maniera completamente trasparente.

## PENSIONE ANZIANITÀ E VECCHIAIA

## Cessazione attività lavorativa e successiva rioccupazione

L'art. 22, comma 1, lett. c), della Legge 30/04/1969, n. 153, subordina il conseguimento della pensione di anzianità alla condizione che gli assicurati non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.

Il D.lgs. 30/12/1992, n. 503, nel ribadire che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), ha altresì esteso detto requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7).

Peraltro, sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla legittima erogabilità di prestazioni pensionistiche a beneficio di soggetti che si siano successivamente rioccupati con lo stesso o diverso datore di lavoro.

Con la circolare n.89/2009 l'Inps sulla scorta della risposta ad interpello Prot. 25/1/0003906 del 20/03/2009 da parte del Dicastero del Lavoro, nonché dei precedenti giurisprudenziali in materia, fornisce chiarimenti tesi ad assicurare l'uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata.

**Nuova occupazione e decorrenza del trattamento pensionistico**

Come precisato con circolare n. 53422 Prs./178 del 02/10/1970, al punto 3, la ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

La ratio della normativa indicata in premessa, infatti, è nel senso di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata.

Pertanto, non possono essere

concesse o sono da revocare le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità.

Il Ministero del Lavoro, con la citata risposta ad interpello, ha confermato, al riguardo, che, in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di lavoro, "risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa".

Considerazioni non dissimili sono applicabili ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia nel caso in cui la rioccupazione avvenga presso il medesimo datore di lavoro, in quanto il diritto al trattamento in questione "deve intendersi verificato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente" (circ. n. 65 del 06/03/1995, punto 3).

Rimane peraltro fermo quanto chiarito al punto 2 della circolare n. 97 del 05/04/1995, a monte della quale il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei prescritti requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro.

**Nuova occupazione presso lo stesso o diverso datore di lavoro**

Nel rispetto di quanto illustrato al precedente paragrafo 2, è possibile liquidare il richiesto trattamento pensionistico, a prescindere dalla durata del periodo di inat-

tività, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con il medesimo datore di lavoro. In tal senso devono intendersi integrate le istruzioni fornite con circolare n. 97 del 05/04/1995, punto 2.

Al riguardo, al fine di accertare l'avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l'avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche ecc.

Il Dicastero del Lavoro, infatti, in coerenza peraltro con i precedenti giurisprudenziali in materia, nonché con molteplici decisioni del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, non ha reputato opportuno subordinare la liquidazione del trattamento pensionistico alla necessaria sussistenza di un lasso temporale minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego.

Eventuali domande di pensione che risultino pendenti alla data della presente circolare devono essere definite in conformità ai nuovi criteri applicativi.

Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la cessazione della materia del contendere.

In conformità ai predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già decise in senso negativo, anche nell'ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.

## INDENNITÀ CO.CO.CO

## La domanda entro 30 giorni dalla fine del lavoro

*Ma non si perde alcun diritto*

Per la prima volta, da quest'anno, anche i lavoratori che siano "colaboratori coordinati e continuativi" o "a progetto" (co.co.co. e co.co.pro.) possono godere di una tutela del reddito, qualora venga a cessare il loro rapporto di lavoro. Lo scorso 26 maggio l'Inps (circolare n.74) aveva fornito le istruzioni per poter accedere ai benefici previsti dalla Legge 2/2009 (articolo 19) e 33/2009 (articolo 7).

La norma non indica termini perentori, ma precisa solo un termine "ordinatorio" per provvedere alla presentazione delle domande per ottenere il sussidio. In particolare la circolare Inps ricordava che nei casi in cui la "fine-lavoro" si fosse verificata entro il 30 maggio, la domanda

avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno 2009. Ma trattandosi di un termine "ordinatorio", superandolo, non si perde in nessun caso il diritto alla prestazione, purché sussistano i requisiti indicati dalla legge. Analogamente se l'evento "fine-lavoro" si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate "entro 30 giorni dalla data dell'evento".

Il sussidio previsto è una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell'anno 2008, per la richiesta formulata nel corrente anno; per gli anni 2010 e 2011 l'una-tantum deve essere commisurata al 10% del reddito da lavoro percepito.



operai lavoratori ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione".

Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza in numerose e concordi sentenze (v. Cass. nn. 917/1984, 4937/1984, 91/1986, 5219/1987), "le indiscutibili differenze tra Cassa integrazione straordinaria e ordinaria non escludono infatti, che quando la attività produttiva è già totalmente sospesa per intervento della Cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, ed il lavoratore usufruisce del relativo trattamento, la malattia non può determinare quella sospensione del rapporto (art. 2110 cod. civ.) cui la indennità di malattia è correlata;

mentre, nel caso inverso, e cioè in quello di malattia in atto alla data d'intervento della Cassa integrazione (se ovviamente richiesta anche per il lavoratore ammalato), la sostituzione dell'integrazione salariale alla indennità giornaliera contrattualmente in-

## INPS Indennità di malattia durante i periodi di integrazione salariale

tegrata è pienamente giustificata dal principio che, a norma dell'art. 2110 cod. civ., non può competere al lavoratore ammalato più di quanto è riconosciuto al lavoratore in servizio" (v. sent. 23 aprile 1982, n. 2522).

Nonostante l'art. 3 della Legge 8 agosto 1972, n. 464 (che, come sopra accennato, dispone che il trattamento di integrazione salariale sostituisce la indennità giornaliera di malattia) si riferisca esplicitamente alla sola Cassa integrazione straordinaria, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che "quando l'intervento ordinario della Cassa sia relativo alla sospensione della attività produttiva (non già alla mera contrazione della stessa atti-

ività), sussiste una piena identità di ratio, che consente di estendere a questa ultima ipotesi la regola stabilita per la Cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista" (Cass. civ. sez. lav. n. 5219 del 13.6.1987).

Pertanto si applicheranno, anche in caso di malattia durante un periodo di Cassa integrazione ordinaria, gli stessi criteri descritti al punto 1 della presente circolare, che di seguito si riepilogano.

Se durante la sospensione dal lavoro (Cassa integrazione a 0 ore) in-

sorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per Cigo si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cigo dalla data di inizio della stessa;

- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.



IL PATRONATO INFORMA E RISPONDE

CONFSAL

## TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

# Siglata la convenzione tra Patronato Inpas e Aeeg

## L'Inpas ricostituirà le posizioni dei dipendenti

di Marta Bozzia (\*)

In ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 152/2001 che riconosce per l'esattezza all'art. 1 gli Istituti di Patronato quali persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro che svolgono, nell'ambito della propria attività istituzionale, un servizio di pubblica utilità e ai sensi del successivo art. 10, il Patronato Inpas-Confsal ha sottoscritto una convenzione con l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) per il trasferimento dei contributi previdenziali dall'Inps all'Inpdap dei dipendenti dell'Autorità. L'accordo fa seguito alla sentenza del Consiglio di Stato nr. 211/08 che obbliga l'Autorità a trasferire l'iscrizione, per tutti i suoi dipendenti, dalla data di istituzione dell'Autorità stessa, dall'Inps all'Inpdap oltre che alla "Gestione Unitaria ed Autonoma per le attività creditizie e sociali" con il conseguente calcolo e versamento delle differenze contributive, stante la diversità delle percentuali delle quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori medesimi nelle due gestioni pensionistiche. La convenzione tra l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(AEEG) ed il Patronato Inpas - Confsal rappresenta un importante riconoscimento per l'Istituto di previdenza della Confederazione.

"Il Patronato Inpas-Confsal - si legge nella convenzione - offre adeguate garanzie di affidabilità e professionalità del personale concretamente incaricato dello svolgimento del servizio presso l'Autorità". Soltanto tre sono stati gli Istituti di Patronato a cui l'Autorità ha ritenuto di affidare la regolarizzazione contributiva dei propri dipendenti tra cui il Patronato Inca-Cgil, il Patronato Inas-Cisl ed il Patronato Inpas-Confsal. Nella convenzione si legge espressamente che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha valutato "necessario individuare soggetti in grado di rispondere alle reciproche esigenze dell'Autorità e dei lavoratori" e che "le funzioni e i servizi svolti dagli Istituti di Patronato garantiscono al personale dell'Autorità la possibilità di ottenere ogni necessaria informazione e consulenza in merito agli effetti prodotti sulla propria situazione assicurativa

e sul relativo trattamento pensionistico in seguito al trasferimento delle posizioni previdenziali individuali dall'Inps all'Inpdap". Tra le considerazioni espresse si richiama la sentenza della Corte Costituzionale 3/2/2000 che riconosce agli Istituti di Patronato di essere soggetti costituzionalmente rilevanti proprio per la loro funzione di sostegno all'accesso ai diritti e alle tutele previdenziali. Anche l'Inpdap nella nota operativa n. 47 del 17/12/2008 ha ricordato che gli Istituti di Patronato nell'ambito del sistema di welfare italiano "hanno acquisito sempre più ampie e complesse competenze tali da essere un supporto determinante nell'assistenza e tutela dei cittadini". La sottoscrizione della convenzione con la pubblica amministrazione ed i riconoscimenti degli Istituti Previdenziali Pubblici confermano il ruolo sociale del Patronato Inpas-Confsal nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità.

(\*) Direttore generale Patronato Inpas-Confsal

Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma

I servizi offerti dal Patronato sono gratuiti e riguardano:



- tutela dei diritti individuali;
- difesa dei diritti previdenziali, sociali e assistenziali dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini;
- consulenza, assistenza e presentazione delle varie domande agli Enti Previdenziali del settore pubblico e privato.

Fra le altre prestazioni provvede:

- controllo e calcolo della posizione assicurativa e contributiva;
- riscatti, ricongiunzioni delle contribuzioni figurative e volontarie;
- previdenza complementare;
- pensioni di anzianità, di vecchiaia, di inabilità, di invalidità e di reversibilità;
- lavori particolarmente usuranti;
- indennità di accompagnamento;
- mobilità;
- infortuni sul lavoro;
- assegni familiari, al nucleo familiare, assegni sociali;
- maternità;
- indennità di disoccupazione;
- permessi familiari;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori stagionali e temporanei;
- lavoratori socialmente utili.

Il Patronato è presente su tutto il territorio nazionale e offre i suoi servizi gratuitamente con esclusione del concorso all'attività legale in caso di azione giudiziaria. Con la Card-list si hanno consistenti agevolazioni per quest'ultima attività.

www.confisal.it o www.ilpatronato.it  
E-mail: inpas@ilpatronato.it



## Curiamo il tuo interesse.

Finanziamo dipendenti statali, pubblici, privati e pensionati.

www.eurocqs.it

Eurocqs S.p.A. è attualmente uno dei principali operatori nel settore dei finanziamenti a lavoratori dipendenti, rimborsati tramite la formula della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento, arrivando a creare una rete di vendita operante su tutto il territorio nazionale.

### • Cessione Del Quinto

- Rata cedibile fino ad 1/5 dello stipendio • Rate trattenute in busta paga • Tasso fisso.

### • Prestito Con Delega

- È cumulabile con la cessione in corso • Rata cedibile fino ad 1/5 dello stipendio • Tasso fisso.

• **Prestiti Personali** è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente bancario.

• **Mutui** per ogni esigenza: acquisto, ristrutturazione, liquidità, tasso fisso, tasso variabile e rata fissa.

### Agenzie e Filiali

Bari, Firenze,  
Lecce, Messina,  
Milano, Napoli,  
Padova, Palermo,  
Pescara, Pomezia,  
Ragusa, Roma,  
Salerno, Sassari,  
Siracusa, Taranto,  
Trapani.

### Punti Operativi

Arezzo, Cagliari,  
Torino, Trieste.



Eurocqs SpA  
DIREZIONE GENERALE ROMA

Via Antonio Pacinotti, 73/81 - 00146 - Roma - Tel. 06 55381111

Consulenza telefonica gratuita dal  
lunedì al venerdì ore 9.00/18.00

Numero Verde  
**800-754445**

in convenzione: